



**COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA**  
 PROVINCIA DI CATANIA

N. \_\_\_\_\_

di prot. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_

52 Reg. Del.

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:**

<<Annullamento in autotutela della delibera della Giunta Comunale n°25 del 13 agosto 2015 ad oggetto "Progetto per l'ampliamento della via Porto Palo da realizzarsi a carico della ditta Puglisi Carmelo, a scomputo parziale del contributo di concessione per la realizzazione di due edifici da destinare a casa di riposo per anziani." e degli atti consequenziali>>.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio \_\_\_\_\_

Competenze \_\_\_\_\_

Cod. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Art. \_\_\_\_\_

Spese per \_\_\_\_\_

Somma stanziata € \_\_\_\_\_

Aggiunta per storni € \_\_\_\_\_

€ \_\_\_\_\_

Dedotta per storni € \_\_\_\_\_

€ \_\_\_\_\_

Impegni assunti € \_\_\_\_\_

Fondo disponibile € \_\_\_\_\_

L'anno Duemiladiciassette addì 09  
 del mese di Maggio  
 alle ore 17,30 nella Casa comunale e nella consueta  
 sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta  
 Comunale, nominata con Decreto Sindacale n. 3 del 30/06/2015, sotto la  
 Presidenza del Sindaco Sig. Antonino Bella e con l'intervento dei Signori:

1) Sig. Scalia Giovanna Marta

2) Sig. Florenza Sandra

3) Sig. Russo Giovanni (\*)

4) Sig. Caruso Orazio

Non sono intervenuti gli assessori (\*):

1) RUSSO

2) \_\_\_\_\_

Visto ed iscritto al n. \_\_\_\_\_  
 del Cap. \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_ nel partitico

Assiste il Segretario del Comune Dott.ssa Natalia Torre

uscita di competenza di €. \_\_\_\_\_

Addì 2017

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, a norma dello  
 art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L.142/90

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara  
 aperta la seduta

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della complessiva spesa di  
 Euro \_\_\_\_\_

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

## LA GIUNTA COMUNALE

**Sentita la relazione del Sig. Antonino Bellia - Sindaco;**

**Vista l'unita proposta di delibera ad oggetto: << Annullamento in autotutela della delibera della Giunta Comunale n°25 del 13 agosto 2015 ad oggetto "Progetto per l'ampliamento della via Porto Palo da realizzarsi a carico della ditta Puglisi Carmelo, a scomputo parziale del contributo di concessione per la realizzazione di due edifici da destinare a casa di riposo per anziani." e degli atti consequenziali >>;**

**Preso atto che la stessa è corredata dei pareri di legge, nonché del parere favorevole per la consulenza giuridico amministrativa espresso dal Segretario Generale;**

**Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n°10 del 18/01/2005 entrato in vigore il 01/05/2005 e successive modifiche approvate con delibera di C.C. n. 48 del 04/7/2007 e n° 44 del 21/07/2011;**

**Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;**

**Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;**

### DELIBERA

**Approvare l'unita proposta di delibera ad oggetto: << Annullamento in autotutela della delibera della Giunta Comunale n°25 del 13 agosto 2015 ad oggetto "Progetto per l'ampliamento della via Porto Palo da realizzarsi a carico della ditta Puglisi Carmelo, a scomputo parziale del contributo di concessione per la realizzazione di due edifici da destinare a casa di riposo per anziani." e degli atti consequenziali >>.**



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

sangiovanlapunta@pec.it - 95037 - Piazza Europa sn - tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -  
www.sangiovanlapunta.gov.it

SETTORE  
URBANISTICA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### I SOGGETTI PROPONENTI

Settore/Servizio  
Competente

Settore Urbanistica

Sindaco/Assessore

**OGGETTO:** Annullamento in autotutela della delibera della Giunta Comunale n°25 del 13 agosto 2015 ad oggetto " Progetto per l'ampliamento della via Porto Palo da realizzarsi a carico della ditta Puglisi Carmelo, a scomputo parziale del contributo di concessione per la realizzazione di due edifici da destinare a casa di riposo per anziani." e degli atti consequenziali.

### ELENCO ALLEGATI:

- 1) Delibera della Giunta Comunale n°25 del 13 agosto 2015;
- 2) Concessione edilizia n°1 del 2 febbraio 2016;
- 3) Decreto di esproprio n.191 del 22 dicembre 2016;
- 4) Ricorso al TAR del 19 gennaio 2017;
- 5) Ordinanza del TAR n°123 del 22 febbraio 2017;
- 6) Nota settore urbanistica prot. n°184/UT del 9 febbraio 2017;
- 7) Nota settore urbanistica prot. n°236/UT del 21 febbraio 2017;
- 8) Atto stragiudiziale dell'Avv. Lo Duca del 4 marzo 2017;

li 3/5/2017



### UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nell'adunanza del 09/05/2017 con deliberazione n° 52 ore 17:30

### CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Visto il contenuto dell'istruttoria della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime il seguente parere:

Favorevole

Data 3/5/2017



#### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ed alla copertura finanziaria del provvedimento:

FAVOREVOLE!  
NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

Data 03/05/2017

#### IL RESPONSABILE

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

Su richiesta del Sindaco, per la consulenza giuridico amministrativa, esprime il seguente parere in ordine alla conformità dell'atto ai regolamenti, allo statuto ed alle leggi ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs n° 267/2000:

FAVOREVOLE

Data 4.5.2017

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

#### IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

e. \_\_\_\_\_

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. \_\_\_\_\_ ART. \_\_\_\_\_

COMP./RESIDUI \_\_\_\_\_ DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_

Somma stanziata e. \_\_\_\_\_

Variazioni in aumento e. \_\_\_\_\_

Variazione in diminuzione e. \_\_\_\_\_

Stanziamiento aggiornato e. \_\_\_\_\_

Somme già impegnate e. \_\_\_\_\_

SOMMA DISPONIBILE e. \_\_\_\_\_

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data \_\_\_\_\_

## Il Dirigente del settore Urbanistica

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n°25 del 13 agosto 2015 con la quale veniva approvato il progetto per l'ampliamento della via Porto Palo, che in atto risulta strada privata asservita all'uso pubblico con apposita deliberazione consiliare, da realizzarsi a carico della ditta privata Puglisi Carmelo nella qualità di richiedente una concessione edilizia per la realizzazione di un immobile da destinare a casa di riposo per anziani ubicata nella stessa via, a scomputo parziale degli oneri concessori dovuti per il rilascio del medesimo titolo abilitativo, tenuto conto che le opere ricadevano all'interno degli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, nella fattispecie nelle prescrizioni esecutive del P.R.G.;

**Vista** la concessione edilizia n°1 del 2 febbraio 2016 rilasciata alla ditta Puglisi Carmelo e Puglisi Rosa per la realizzazione di un edificio privato da destinare a casa di riposo per anziani, nonché contestualmente per l'esecuzione dell'opera pubblica concernente i lavori di ampliamento della via Porto Palo in quanto gli stessi risultavano funzionalmente connessi all'intervento edilizio, per cui i lavori potevano essere realizzati dal medesimo titolare del permesso di costruire a norma dell'art. 16, comma 2, del Testo Unico sull'edilizia, approvato con il D.P.R. n°380 del 6 giugno 2001, a scomputo della quota dovuta per gli oneri di urbanizzazione pari ad €.42.506,14 e che detti lavori sono stati garantiti da apposito deposito fiduciario dell'importo di €.46.000,00 svincolabile a favore del Comune nel caso di mancata realizzazione dell'opera pubblica;

**Preso atto** che la procedura espropriativa è stata conclusa con l'emissione del decreto di esproprio n.191 del 22/12/2016, emesso dal Comune, nella qualità di autorità espropriante e beneficiario della espropriazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 con il quale è stata pronunciata l'espropriazione dei terreni di proprietà privata interessati dai lavori di ampliamento stradale i cui oneri espropriativi sono stati pagati dalla ditta concessionaria;

**Considerato** che non si è proceduto alla esecuzione del decreto di esproprio, rinviando pertanto l'immissione in possesso dei beni espropriati, né alla trascrizione dello stesso presso la Conservatoria dei RR.II. di Catania, in quanto alcuni proprietari interessati dalla espropriazione hanno proposto ricorso al T.A.R. in data 19 gennaio 2017, previa suspensiva, per l'annullamento del predetto decreto di esproprio, della delibera della G.C. n°25/2015, della concessione edilizia nella parte inerente i lavori di ampliamento della via Porto Palo nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente in quanto nel ricorso viene evidenziato, tra l'altro, che la dichiarazione della pubblica utilità, disposta con la delibera G.C. n°25/2015, risulta intervenuta oltre il termine di scadenza del vincolo preordinato all'esproprio che viene indicato in cinque anni dalla data di efficacia del decreto di approvazione del P.R.G.;

**Preso atto** che, ancorché questo ente non si sia costituito nel giudizio, il TAR con ordinanza n°123 del 22 febbraio 2017 ha rigettato la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati rilevando che i ricorrenti hanno lamentato esclusivamente un pregiudizio di natura essenzialmente patrimoniale, in quanto tale interamente risarcibile nell'ipotesi di esito favorevole del giudizio di merito;

**Viste** le relazioni del dirigente del settore urbanistica prot. n°184/UT del 9 febbraio 2017 e prot. n°236/UT del 21 febbraio 2017 con le quali si evidenzia che la durata quinquennale dei vincoli urbanistici afferisce soltanto quelli derivanti dal P.R.G. mentre gli altri imposti dagli strumenti urbanistici attuativi, tra cui le prescrizioni esecutive, hanno una validità untraquinquennale, ma che in ogni caso la deliberazione della G.C. n°25/2015 è stata adottata in data 13 agosto 2015 e quindi comunque oltre il termine di validità dei vincoli urbanistici derivanti da piani attuativi decorrente dalla data di pubblicazione sulla GURS del decreto di approvazione del P.R.G. avvenuta il 12 agosto 2015;

**Visto** l'atto stragiudiziale di significazione presentato dall'avv. Bonaventura Lo Duca, legale della ditta Puglisi Carmelo e Rosa titolari della concessione edilizia in questione, con il quale viene diffidato questo comune a concludere il procedimento amministrativo di cui al decreto di esproprio con l'immissione in possesso dei terreni occorrenti per la realizzazione dei lavori di ampliamento della via Porto Palo, rilevando

che la mancata conclusione del procedimento amministrativo è fonte di danno per i sigg.ri Puglisi, ai sensi dell'art.2 bis della legge n°241/90, il quale prevede l'obbligo del risarcimento in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento;

**Atteso** che, nella fattispecie, il termine perentorio di conclusione del procedimento di esecuzione del decreto di esproprio, che avviene con la redazione del verbale di immissione in possesso, risulta previsto dall'art.24, comma 1°, del D.P.R. n°327/2001 in anni due, per cui non risulta ancora decorso;

**Rilevato**, altresì, che, sebbene dalla realizzazione del predetto ampliamento stradale sarebbe derivata una migliore accessibilità veicolare alla costruenda struttura assistenziale, lo stesso ampliamento non risulta però essenziale per la completa funzionalità della costruenda struttura assistenziale privata, alla quale si potrà comunque accedere dall'attuale via anche se di ridotta larghezza stradale;

**Visto** l'art.21 nonies della Legge 7 agosto 1990 n°241 ad oggetto "Annullamento d'ufficio" il quale prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, dallo stesso organo che lo ha emanato;

**Rilevato che:**

- il provvedimento da annullare, nella fattispecie la deliberazione della Giunta Comunale n°25 del 13 agosto 2015 di approvazione del progetto di ampliamento della via Porto Palo, appare illegittimo in quanto la dichiarazione della pubblica utilità, conseguente alla approvazione del progetto, è intervenuta oltre il termine di validità dei vincoli espropriativi per cui, a termine dell'art.12 del D.P.R. 8 giugno 2001 n°327 e s.m.i (Testo unico espropri), non risultando apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità è inefficace;

- sussistono le ragioni di interesse pubblico all'annullamento in quanto nel caso di prosecuzione della procedura espropriativa in assenza di valido ed efficace provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, la conseguente indebita utilizzazione dell'area comporterebbe, ai sensi dell'art.42 bis del Testo unico espropri, il pagamento in favore del proprietario di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, con conseguente danno erariale per l'ente;

- la delibera della Giunta Comunale n°25 del 13 agosto 2015 da annullare, riguarda la semplice approvazione di un progetto per cui, non trattandosi di provvedimento di autorizzazione o di attribuzione del vantaggio economico, non è soggetto al termine di diciotto mesi previsto per l'annullamento mentre se ne deve tenere conto soltanto per l'annullamento degli atti autorizzativi conseguenti che sono stati adottati successivamente dall'ufficio competente, quali la concessione edilizia del 2 febbraio 2016 ed il decreto di esproprio del 22 dicembre 2016 quest'ultimi rientranti del predetto termine;


**Ritenuto opportuno**, pertanto, di dover procedere all'annullamento in autotutela del provvedimento di approvazione del progetto di ampliamento della via Porto Palo avvenuto con la deliberazione della Giunta Comunale n°25 del 13 agosto 2015 e degli atti espropriativi consequenziali, ai sensi dell'art.21 nonies della Legge 7 agosto 1990 n°241, ancorché sia trascorso il termine di diciotto mesi dalla data di adozione dell'atto, poiché al momento dell'approvazione dell'atto non risultavano vigenti i vincoli espropriativi;

Propone la seguente deliberazione

1) Procedere all'annullamento in autotutela della deliberazione della Giunta Comunale n°25 del 13 agosto 2015, con la quale è stato approvato il progetto per l'ampliamento della via Porto Palo;

2) Dare mandato al dirigente del settore urbanistica di procedere all'annullamento e/o modifica di tutti gli atti adottati dallo stesso in conseguenza della precitata delibera G.C. n°25/2015.

Il Dirigente del settore urbanistica  
(Ing. Mario Santonocito)



PRESENTI	ASSENTI	ASTENUTI
1)	1) RUSSO	1)
2)	2)	2)
3)	3)	3)
4)	4)	4)

**EVENTUALI ANNOTAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

Il superiore provvedimento deliberativo prende il N° 52 della seduta  
09/05/2017  
ore 17,30 che previa lettura viene sottoscritto come segue :

L'ASSESSORE ANZIANO  
*Giuseppe Felice*

IL SINDACO  
*Antonio Russo*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Matteo Carrà*

**I COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

<i>Luigi</i>
<i>Carino Grazio</i>

Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

Giovane Kelen

IL SINDACO

[Signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

Non soggetta a controllo preventivo di legittimità. Esecutiva il        ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, come modificato dalla L.R. 23/97.

San Giovanni La Punta, li       

IL SEGRETARIO COMUNALE